

DECRETO 15 maggio 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Lucanica di Picerno».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al

n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) 2018/1615 della Commissione del 22 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L 270 del 29 ottobre 2018, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»;

Vista l'istanza presentata da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Lucanica di Picerno», aventi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della



indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 15 maggio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LUCANICA DI PICERNO»

Art 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta della «Lucanica di Picerno» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle disposizioni del presente disciplinare di produzione.

Art 2.
Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche fisiche

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. presenta la caratteristica forma ricurva ad «U». Il peso del prodotto varia da 250 grammi a 350 grammi. Il diametro varia da 3,0 a 3,6 cm, mentre la lunghezza varia da 20 a 35 cm.

La «Lucanica di Picerno» destinata all'affettamento, ha un peso fino 1,2 kg, un diametro tra 3,0 e 3,6 cm, una lunghezza compresa tra 40 e 70 cm.

2.2 Caratteristiche organolettiche

colore: il prodotto al taglio presenta una fetta compatta di colore rosso rubino, con presenza di frazione adiposa;

odore e gusto: la specificità sensoriale del prodotto è data da una prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» (*Foeniculum vulgare*), definito come odore e retrogusto di seme di finocchio, associato all'aroma di «speziato», definito come odore e retrogusto di pepe (*Piper nigrum*), e all'aroma di «peperone» (*Capsicum annuum*) definito come odore e retrogusto di peperone in scaglie o semi. All'analisi sensoriale descrittiva le intensità dell'aroma di «speziato» e di «peperone» risultano minori rispetto all'aroma di «finocchio selvatico».

È ammessa la variante piccante del prodotto, per la quale aumenta il valore d'intensità percepita dell'aroma «peperone», rimanendo comunque prevalente l'aroma di «finocchio selvatico».

La prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» sugli altri ingredienti è garantita dalla quantità di semi di finocchio selvatico utilizzata in relazione alla quantità degli altri ingredienti previsti dall'art. 5 del disciplinare di produzione.

2.3 Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

contenuto in grasso da 18 a 35%;

umidità da 35 a 50%;

attività dell'acqua Aw max 0,88; pH compreso tra 5,4 e 5,8.

2.4 Materia prima

La materia prima adoperata per la produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso della carcassa compreso fra 110,1 chilogrammi e 180,0 chilogrammi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; le carcasse che giungono agli stabilimenti devono rispondere alle classi E, U, R ed O secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea; il suino pesante viene allevato per almeno nove mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P.

Ai fini previsti dal presente disciplinare non sono ammessi:

1) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

2) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;


3) animali in purezza delle razze *Landrace belga*, *Hampshire*, *Pietrain*, *Duroc* e *Spotted poland*.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi dopo l'allattamento e lo svezzamento del suinetto, nella fase di magronaggio - in cui il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi - sono, in idonea concentrazione, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale, quelli indicati nella seguente tabella:



Tabella delle materie prime ammesse	
s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Fruento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
¹ Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo/giorno	
² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri	
³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%	
⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	



L'alimentazione nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o siero di latte e/o latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca.

Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso sono costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla tabella delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la fase di magronaggio con vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcarne non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Art 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. ricade nei territori di Picerno, Tito, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Sant'Angelo Le Fratte, Brienza, Balvano, Ruoti, Baugiano, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Sasso di Castalda.

Art 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art 5.

Metodo di produzione

Per la produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i tagli quali spalla disossata e snervata, collo, sottospalla, pancetta, punta di filetto e triti di prosciutto. Le spalle da avviare alla mondata devono essere di peso non inferiore a 5 kg. Le carni sono avviate alla trasformazione se conformi ad un valore di pH compreso tra 5,4 e 5,8.

Gli ingredienti ammessi per la preparazione dell'impasto sono i seguenti (espressi in percentuale rispetto al peso complessivo dell'impasto):

sale da 2,0% a 2,5%;

peperoncino dolce o piccante (*Capsicum annum*) da 0,1% a 0,15%;

semi di finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*) da 0,13% a 0,18%;

pepe nero (*Piper nigrum*) da 0,05% a 0,1%;

destrosio e saccarosio al max 0,5%.

Per la preparazione dell'impasto sono altresì ammessi i seguenti coadiuvanti, additivi e conservanti come di seguito riportato:

nitrito di sodio (E 250);

nitrito di potassio (E 252): fino a 0,10 g/kg;

acido ascorbico (E 300) fino a 0,1% o ascorbato di sodio (E 301) fino a 0,1%.

Possono, inoltre, essere aggiunti nella preparazione dell'impasto preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (*starter* microbici).

Per la fase di insacco sono utilizzati esclusivamente budelli naturali ed aventi un calibro compreso fra 40 e 44 mm.

Sono esclusi ingredienti quali latte, derivati del latte e ingredienti OGM.

5.1 Metodo di elaborazione

I tagli delle carni, secondo il metodo tradizionale, vengono inizialmente mondati eliminando il tessuto adiposo molle e le parti connettivali. Successivamente le carni, adeguatamente preparate, vengono macinate negli appositi tritacarne, utilizzando stampi con fori di dimensione tra i 10-14 mm, che permettono la produzione di impasti a grana medio-grossa. A seguito della fase di macinatura, si prosegue alla preparazione della concia aggiungendo tutti gli ingredienti così da comporre un impasto ben amalgamato. Al termine della sua preparazione, l'impasto viene fatto sostare dalle 4 alle 24 ore ad una temperatura massima di 8°C favorendo così l'assorbimento completo di tutti gli ingredienti.

Nella successiva fase dell'insacco, l'impasto viene racchiuso in budello naturale.

5.2 Asciugatura

L'asciugatura prevede una prima fase di sgocciolamento per 5 ore nelle condizioni di Umidità Relativa (UR) pari al 90% ed ad una temperatura (T°) massima di 22°C. Al termine dello sgocciolamento ha luogo l'asciugatura vera e propria che ha una durata minima di tre giorni fino ad un massimo di sette giorni. La coesistenza di tutti questi fattori favorisce la naturale disidratazione del prodotto. Al termine di questa fase la «Lucanica di Picerno» deve aver subito una perdita in peso del 15% +/- 2% ed aver raggiunto un pH compreso tra 4,8 e 5,3.

5.3 Stagionatura

La stagionatura deve essere condotta in locali in cui l'UR è compresa tra il 75 e l'85% e la temperatura è compresa tra 13°C e 18°C.

La stagionatura dura non meno di diciotto giorni. Al termine di questa fase l'attività dell'acqua Aw non dovrà essere superiore a 0,88.

5.4 Affettamento e confezionamento:

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente in senso lato e comprensivi del fattore umano, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. Nell'insieme, queste quattordici realtà amministrative dell'Appennino lucano delimitano un territorio altamente omogeneo sotto diversi profilo (storico, geografico, idrografico).

Il caratteristico aroma di semi di finocchio selvatico presente nell'impasto nonché la locale e sapiente lavorazione caratterizzano la «Lucanica di Picerno» I.G.P..

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. presenta una colorazione rosso rubino e la fetta morbida e compatta assume al palato un gusto intenso e prevalente di seme di finocchio unito all'aroma di speziato del pepe nero contribuendo nel complesso a delineare il suo profilo sensoriale distintivo.

Il caratteristico profilo sensoriale è testimoniato da analisi effettuate dal prof. Erminio Monteleone dell'Università degli studi della Basilicata, secondo il metodo *Flavour profile*, che mostrano come, da una scala di valutazione lineare non strutturata di 100, che rappresenta l'intensità percepita, l'aroma di «finocchio selvatico», è prevalente sugli aromi «speziato» e «peperone».

La scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio selvatico, unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, contribuisce quindi alla creazione di un prodotto ben distinguibile per aspetti organolettici dalle altre produzioni locali dello stesso genere.

Le condizioni climatiche della zona, tipiche dell'Appennino lucano, consistenti in estati calde e siccitose a cui seguono stagioni con precipitazioni abbondanti, assumono di sovente carattere nevoso nei mesi invernali. Tali condizioni termigrometriche costituiscono i fattori principali che favoriscono la rigogliosa crescita del finocchio, in-



gradiente utilizzato tradizionalmente per la produzione della «Lucanica di Picerno». La presenza del finocchio selvatico influenza il gusto e l'aroma dell'insaccato, differenziandola dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato. Infatti la ricetta picernese, proveniente dalla tradizione casalinga contadina prevedeva l'utilizzo di questa spezia nel rapporto di un centinaio di semi per kg d'impasto, a sottolineare l'aspetto peculiare di questo prodotto. A tal proposito va rilevato che a Picerno esisteva un vero e proprio mercato del finocchio selvatico. Presenti ovunque, i semi di questa antica pianta aromatica perenne, venivano raccolti e venduti da persone anziane. Tradizionalmente queste particolari condizioni climatiche favorivano la stagionatura attraverso il raffreddamento delle carni e le proliferazioni microbiche poco acidificanti nelle frazioni interne ed esterne del salume conferendo le caratteristiche di aroma e sapore proprie del prodotto. Anche la sospensione della «Lucanica di Picerno» secondo il metodo tradizionale, lasciando disidratare l'insaccato sugli appositi carrelli, permetteva di ottenere la caratteristica forma «U», che tutt'oggi la distingue e mostra un evidente prova della specificità del prodotto.

Esiste un forte radicamento della produzione della «Lucanica di Picerno» sul territorio, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che, secondo i metodi artigianali utilizzati dai loro progenitori, prestano particolare cura alla scelta delle carni, alla loro lavorazione ed alla stagionatura, realizzando così un prodotto tipico, a conferma di un legame che unisce la produzione della «Lucanica di Picerno» dalle sue origini fino ad oggi. Il forte radicamento della realizzazione dell'insaccato nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare, nel tempo si è esteso ad una produzione industriale, ma sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione artigianale.

La tipica ricetta tradizionale, così come oggi è conosciuta, si è evoluta nel corso dei secoli, come documentato nel lavoro del prof. Ettore Bove (ordinario di economia e politica agraria all'Università degli studi della Basilicata) «La Lucanica di Picerno» (pubblicato da Editrice Ermes). Dallo studio del prof. Bove, emerge che i primi popoli italici a cimentarsi con questo tipo d'insaccato siano stati i lucani, gli abitanti della Lucania preromana. Le fonti storiche dell'epoca (Marco Terenzio Varrone, Marziale, Apicio, Cicerone), infatti, testimoniano che i romani quando parlavano di «Luganega» si riferivano all'insaccato da loro scoperto in terra lucana. A quei tempi, la Lucania, molto più estesa dell'attuale Basilicata, delimitava un territorio coperto da boschi, particolarmente ricchi di specie quercine, dove il maiale trovava condizioni ideali di crescita e riproduzione nutrendosi di ghiande. Le citazioni nei canti popolari sono un'ulteriore testimonianza dell'evoluzione della ricetta dell'insaccato che nel nome, conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali, rimanda alla Lucania romana.

Quando, quasi mezzo secolo fa, in Basilicata partono le prime, significative, iniziative di preparazione di salumi anche su scala non familiare, i lucani si riappropriano del nome originario dell'insaccato luganega associandolo al territorio di provenienza. Così, con l'insediamento, agli inizi degli anni '70 del secolo scorso, di un primo piccolo salumificio a Picerno, il generico nome di salsiccia attribuito dai consumatori all'insaccato scoperto dai romani, in terra lucana, inizia a perdere posizioni nel linguaggio corrente per essere sostituito da «Lucanica di Picerno».

Da allora, l'attività di trasformazione della carne suina nel piccolo centro del Melandro si è allargata, nel rispetto di norme consolidate nel tempo, l'insaccato apprezzato e conosciuto dai consumatori come «Lucanica di Picerno».

Infatti, numerose sono le recensioni che legano la «Lucanica di Picerno» alla gastronomia delle aree interne, citandola come uno dei più apprezzati insaccati presenti sul mercato dei salumi. Occorre sottolineare che la bontà di questa tanto decantata salsiccia conosciuta fin dal tempo dei romani, rimane inevitabilmente legata alla sua tradizione sviluppatasi e mantenuta intatta nella zona omogenea, sotto diversi profili, delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare. A questo si aggiungano anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all'estero dalle autorità locali e regionali in onore della «Lucanica di Picerno» con allestimento di stand di degustazione e divulgazione di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione realizzata nei salumifici di Picerno.

Tutti gli aspetti descritti, primo fra tutti l'utilizzo del finocchio selvatico, che per caratteristiche organolettiche e quantità utilizzata esalta in maniera distintiva il sapore e l'aroma della «Lucanica di Picerno», dimostrano l'esigenza di conservare e preservare il legame di questa salsiccia con la storia, la tradizione e la realtà territoriale delimitata dall'art. 3.

Art 7. Etichettatura

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Nelle etichette deve comparire il logo della denominazione dell'I.G.P. «Lucanica di Picerno» e il simbolo grafico europeo.

È consentito l'utilizzo di pendagli, sigilli e altri materiali informativi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva o laudativa diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

In etichetta è altresì consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo è composto da una linea curva che intrecciandosi su sé stessa forma una grande lettera «L». La lettera, che non ha un inizio né una fine, gira intorno ad un ovale, contornandolo completamente. L'ovale è leggermente rotato verso destra, proprio per seguire l'inclinazione della «L». La dicitura «Lucanica di Picerno» segue l'andamento dei due elementi precedenti e, sia nella parte superiore, che in quella inferiore del marchio, contorna l'ovale con la stessa inclinazione, creando un effetto rotatorio. Sul fondo troviamo una barra di colore leggermente più chiaro. La dicitura «Lucanica di Picerno» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

carattere: *textile regular*;

colore caratteri: Pantone 207C; contorno ovale: Pantone 207C;

fondo ovale: Pantone 207C al 50% di opacità; fondo barra: Pantone 207C al 20% di opacità.



Il rapporto tra la base e l'altezza della figura è pari a 0,51.

25A02995

DECRETO 15 maggio 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Crudo di Cuneo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradi-

